

<b>QUADRO SINOTTICO - Divieti in vigore dell'8 marzo</b>			
<b>DIVIETI</b>		<b>Su tutto il territorio Nazionale</b>	<b>Regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano – Cusio_Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.</b>
<b>S P O R T</b>	Impianti e comprensori sciistici	Nessuna disposizione	Chiusi
	Eventi e competizioni sportive	Sono consentiti negli impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza pubblico, con particolari obblighi a carico di associazioni a società sportive.	
	Allenamenti sportivi	Sono consentiti negli impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza pubblico <b>per gli atleti agonisti</b>	Sono consentiti negli impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza pubblico <b>solo per atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali.</b>
	Piscine, palestre e centri sportivi di ogni tipo	Attività consentita a condizione che sia rispettata la distanza di 1 mt.	Attività sospese
<b>C U L T U R A</b>	Manifestazioni, eventi, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, teatri, cinema	Sospesi	Attività sospese. Luoghi chiusi.
	Scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali	Sospesi <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Sanzione sospensione dell'attività in caso di violazione

<b>E</b>	assimilati		
<b>T.</b>	Musei, luoghi della cultura e biblioteche <sup>2</sup>	Sospesi	Chiusi
<b>L.</b>	Centri sociali, centri culturali e ricreativi	Nessuna disposizione	Attività sospese
<b>S</b> <b>C</b> <b>U</b> <b>O</b> <b>L</b> <b>A</b>	Servizi educativi dell'infanzia, attività didattiche nelle scuole, formazione superiore, corsi professionali, master e università per anziani	Sospesi fino al 15 marzo	Sospesi fino al 3 aprile <sup>3</sup>
<b>E</b>	Riunioni degli organi collegiali in presenza <sup>4</sup>	Non menzionato	Vietati
<b>F</b> <b>O</b> <b>R</b> <b>M</b> <b>A</b>	Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche <b>programmate dalle istituzioni scolastiche</b>	Sospesi	
<b>Z</b> <b>I</b> <b>O</b> <b>N</b> <b>E</b>	Corsi post universitari connessi all'esercizio delle professioni sanitarie, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività		Consentiti

<sup>2</sup> sull'intero territorio si parla di "sospensione" dell'attività. Per la zona rossa si parla di chiusura. Nel primo caso il personale può essere presente. Nel secondo caso no.

<sup>3</sup> In ambedue i casi al fine di mantenere e il distanziamento sociale è da escludersi ogni altra forma di aggregazione alternativa. La limitazione al 15 marzo non è riportata all'art. 1, lett.h). Per cui è da ritenere che per la zona rossa il termine di sospensione delle attività didattiche coincida col termine di validità degli effetti del DPCM 8 marzo.

<sup>4</sup> La disposizione è contenuta nella lettera che disciplina i servizi educativi. Il riferimento al divieto di riunione degli organi collegiali è, dunque, da intendersi riferito solo a quelli delle istituzioni scolastiche e similari.

	dei tirocinanti delle professioni sanitarie		
	Attività scuole ministero dell'interno e della difesa	Consentiti a condizione che sia garantita la distanza di 1 mt	Non menzionati
<b>C U L T O  E  C E R I M O N I E</b>	Apertura luoghi di culto	Consentite a condizione che siano adottate misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e che consentano di rispettare la distanza di almeno 1 metro	
	Cerimonie civile e religiose, ivi comprese quelle funebri	Sospese	
<b>C O N C O R S I</b>	Procedure concorsuali pubbliche e private	Nessuna disposizione	Sospese
	Procedure concorsuali per l'accesso alla professione di medico chirurgo e per il personale sanitario in genere	Nessuna disposizione	Ammesse preferibilmente con modalità a distanza o garantendo la distanza tra i candidati di 1 mt
	Procedure concorsuali per il personale della protezione civile	Nessuna disposizione	
	Procedure concorsuali per	Nessuna disposizione	Ammesse

	titoli		
<b>A T T I V I T A</b>	Attività di ristorazione, bar e pub	Consentiti con obbligo distanza . sospensione dell'attività in caso di violazione	Ammesse dalle 6 alle 18 con obbligo distanza di 1 mt. Mancato rispetto dell'obbligo: sospensione dell'attività
	Pub	Attività sospesa	
	Esercizi commerciali in generale	Attività consentita con obbligo distanza	Aperti se possono consentire la distanza di 1 mt
<b>E C C O N O M I C H E</b>	Medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati	Nessuna disposizione	Chiusura nelle giornate di sabato e domenica Negli altri giorni distanza di 1 mt <sup>5</sup>
	Farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari all'interno dei centri commerciali	Nessuna disposizione	Sempre aperte ma con obbligo di garantire la distanza di 1 mt.
	Centri benessere e centri termali	Nessuna disposizione	Attività sospese
<b>A L T R O</b>	Esami di idoneità di cui all'art. 121 del dlgs 285/92	Nessuna disposizione	Sospesi
	Limitazioni all'accesso dei visitatori nelle RSA, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non	Limitata ai soli casi indicati dalla direzione della struttura con particolari obblighi a carico della direzione sanitaria	
	riunioni	Nessuna disposizione	Preferibilmente da remoto o garantendo la distanza di 1 mt
	Congressi, riunioni,	Sospesi	

<sup>5</sup> Mancato rispetto dell'obbligo: chiusura della struttura

meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi pubblici essenziali		
Mobilità soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C.	Fortemente raccomandata la permanenza al proprio domicilio.	
Mobilità soggetti sottoposti a quarantena o risultanti positivi al virus	Divieto assoluto	

I casi non espressamente disciplinati:

Riunioni politiche, gazebo politici, comizi elettorali ecc.
Consigli e giunte comunali
Commissioni elettorali comunale (che per legge sono aperte al pubblico)

Per le riunioni degli organi collegiali del comune può soccorrere la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 lett. q). “ sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto[...] o comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale[...]”.

**Si rinvia a separato documento l'analisi degli aspetti applicativi delle altre disposizioni del DPCM 8 marzo, con particolare riferimento a quella di cui all'art. 1, c. 1 lett. a)**

**La presente tavola sinottica non tiene conto di eventuali ordinanze regionali più restrittive.**